

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

FINANZE E TESORO (5^a)

MARTEDÌ 21 AGOSTO 1962. — *Presidenza del Vice Presidente* SPAGNOLLI.

Interviene il Ministro delle finanze Trabucchi.

In apertura di seduta il ministro Trabucchi espone alla Commissione le ragioni che hanno determinato la urgente convocazione della Commissione. In proposito il senatore Franza solleva la questione pregiudiziale circa la regolarità della convocazione, in un periodo di chiusura del Senato, per decidere su un provvedimento della cui trasmissione da parte della Camera dei deputati non è stato dato annuncio in Assemblea.

Il Presidente chiarisce che le obiezioni del senatore Franza possono essere superate considerando che la Giunta del Regolamento ha preso in proposito una decisione di carattere generale secondo la quale possono essere consentite riunioni delle Commissioni in sede deliberante a Senato chiuso, purché sussistano ragioni di urgenza e ne sia data comunicazione individuale a ciascun senatore.

IN SEDE DELIBERANTE, il relatore Mott, riferisce quindi sul disegno di legge: « *Ritocchi alla tariffa delle tasse di bollo sui documenti di trasporto* » (1678-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, illustrando le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati e proponendone l'approvazione.

Dopo interventi dei senatori: Piola, Parisi, il quale chiede notizie sul gettito del

provvedimento, e Ruggeri, che raccomanda l'esame della questione relativa ai trasporti in conto proprio, il ministro Trabucchi, riepilogato l'*iter* della formazione del provvedimento e chiarito che tra i documenti di trasporto, indicati nell'articolo 10 della tariffa, può essere considerata valida anche la fattura della merce trasportata, comunica che il gettito prevedibile deve considerarsi valutabile intorno a 10 miliardi di lire. Circa i trasporti in conto terzi e in conto proprio ricorda che presso la Commissione della Camera il Governo si è già impegnato a studiare a fondo l'argomento.

Il Presidente, invitata la Commissione a prendere atto di tale impegno, che deve considerarsi ripetuto anche presso la Commissione del Senato, mette in votazione le modifiche introdotte dalla Camera, le quali risultano approvate.

Il disegno di legge è poi approvato nel suo complesso, con l'astensione, per motivi procedurali, del senatore Franza.

ISTRUZIONE (6^a)

LUNEDÌ 10 SETTEMBRE 1962. — *Presidenza del Presidente* RUSSO.

Intervengono il Ministro della pubblica istruzione Gui ed il Sottosegretario di Stato allo stesso dicastero Magrì.

IN SEDE REFERENTE, la Commissione esamina congiuntamente i disegni di legge: « *Istituzione della scuola obbligatoria stat. dalle 6 ai 14 anni* » (359), d'iniziativa dei se-

natori Donini ed altri e « *Istituzione della scuola media* » (904), rinviati alla Commissione dall'Assemblea nella seduta del 27 luglio 1962, in seguito alla presentazione di numerosi emendamenti da parte, rispettivamente, di rappresentanti dei gruppi comunista e socialista e del Governo.

Il ministro Gui, in un ampio intervento, illustra gli emendamenti proposti dal Governo i quali, in alcuni casi, tendono solamente a migliorare la formulazione tecnica del disegno di legge. Fra gli emendamenti di maggior rilievo, il Ministro si sofferma su quello proposto all'articolo 2, con il quale si sostituiscono alle materie opzionali, previste dal testo della Commissione, materie facoltative. La modificazione suggerita, da un lato, vuole meglio rispondere al criterio della unicità della nuova scuola media, dall'altro vuole facilitare la scelta dei successivi orientamenti. Lo studio facoltativo del latino è stato introdotto in quanto è parso necessario come premessa al Liceo classico; le applicazioni tecniche e l'educazione musicale, a loro volta, non si pongono come materie alternative rispetto al latino ma come sussidi all'orientamento dell'alunno.

All'articolo 6 il Governo ha proposto un emendamento correlativo a quello presentato all'articolo 2, con il quale si stabilisce che per l'accesso al liceo classico è richiesto il superamento dell'esame di latino; lo emendamento prevede peraltro che tale esame possa essere sostenuto anche dagli alunni che non abbiano seguito l'insegnamento medesimo nelle classi seconda e terza.

Il Ministro respinge quindi le obiezioni sollevate contro la nuova formulazione e sottolinea la larga impostazione unitaria della nuova scuola, che rappresenta un deciso progresso rispetto all'attuale situazione.

Il Governo, adempiendo all'impegno assunto al momento della sua formazione, ha proposto altresì la soppressione del terzo comma dell'articolo 8 che proponeva l'estensione alla scuola media delle norme sulle scuole a sgravio vigenti nel settore elementare.

Il Ministro si sofferma anche, in particolare, sull'emendamento aggiuntivo all'articolo 9 il quale prevede che nelle località in cui non possono funzionare corsi o classi distaccate siano promosse iniziative atte a

consentire il compimento dell'istruzione obbligatoria: chiarisce che con tale espressione si vuol fare riferimento alla istituzione di convitti, di posti di ascolto televisivi e ad ogni altro mezzo per il compimento degli studi sempre nel quadro, però, della nuova scuola media.

Dopo aver accennato al problema delle classi di ricupero, affrontato in un articolo aggiuntivo, il Ministro si sofferma sulle modifiche proposte all'articolo 20-bis che regolano anche la situazione degli alunni delle classi post-elementari le quali non saranno mantenute oltre l'entrata in vigore della nuova disciplina prevista per il 1° ottobre 1963.

Prende quindi la parola il senatore Caffecci il quale ricorda che i socialisti avevano posto due condizioni all'accettazione del testo della Commissione: un'impostazione cioè rigorosamente unitaria della nuova scuola e la soppressione del terzo comma dell'articolo 8. Mentre per il secondo punto il Governo ha accolto la richiesta dei socialisti, rispetto alla prima esigenza ritiene che gli emendamenti proposti rappresentino un parziale ritorno all'iniziale progetto Medici. Conferma la tesi della sua parte contraria all'introduzione del latino fra le materie di insegnamento della nuova scuola media sia pure in forma facoltativa. Ritiene che la formula proposta all'articolo 9 debba essere chiarita. Si augura che dalla discussione e da uno studio approfondito possa venire quell'avvicinamento di posizioni che è nel desiderio della sua parte.

Il senatore Granata, rinviando alla relazione di minoranza per la illustrazione degli emendamenti presentati dal suo Gruppo, si limita ad alcuni problemi di fondo che toccano anche le nuove proposte del Governo.

Ritiene anzitutto che nel delineare la scuola per il compimento dell'obbligo non si possa prescindere da un'impostazione organica che tenga conto anche della scuola elementare: in questo senso la sua parte ha presentato precisi emendamenti.

Giudica imprecisa ed ambigua la formula proposta in aggiunta all'articolo 9 e soprattutto manifesta il dissenso del suo Gruppo sulla proposta avanzata dal Governo di materie facoltative, in sostituzione di quelle opzionali, che avrebbero però una impor-

tanza determinante per le scelte successive. L'impostazione data dal Governo nega, a suo avviso, il carattere unitario della nuova scuola media; materie facoltative potrebbero essere introdotte come elemento di orientamento per le future scelte, purchè la frequenza delle medesime non fosse in alcun modo predeterminante. Osserva anche che con i nuovi emendamenti si viene a graduare il valore dello studio del latino rispettivamente nel liceo classico o nel liceo scientifico e nelle scuole magistrali.

È altresì contrario all'impostazione data dal Governo al problema delle classi di recupero, totalmente diversa da quella proposta dal suo Gruppo. Infine osserva che con l'emendamento proposto all'articolo 20-bis si preclude di fatto l'accesso al liceo classico a quegli studenti che, seguendo le sollecitazioni del Ministero, si sono iscritti alla scuola media unica sperimentale e non hanno frequentato il corso di latino. Conclude sottolineando che gli emendamenti del Governo peggiorano gravemente, a giudizio del suo Gruppo, il testo della Commissione e manifestando perciò la decisa opposizione della sua parte.

Il Presidente, in considerazione dell'ora tarda, rinvia il seguito della discussione alla prossima seduta che si terrà martedì 11 alle ore 10.

MARTEDÌ 11 SETTEMBRE 1962. — *Presidenza del Presidente RUSSO.*

Intervengono il Ministro della pubblica istruzione Gui ed il Sottosegretario di Stato allo stesso dicastero Magrì.

IN SEDE REFERENTE, la Commissione prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge: « *Istituzione della scuola obbligatoria statale dai sei ai quattordici anni* » (359), di iniziativa dei senatori Donini ed altri, e: « *Istituzione della scuola media* » (904), rinviati alla Commissione dall'Assemblea nella seduta del 27 luglio 1962.

Il Presidente propone di accantonare la discussione degli emendamenti presentati agli articoli 2 e 6, sui quali è ancora in corso un esame approfondito da parte dei Gruppi interessati.

Il senatore Angelilli, pur aderendo alla proposta del Presidente, accenna all'opportunità di conservare all'insegnamento della

musica il carattere obbligatorio previsto dal testo della Commissione.

Si procede quindi alla discussione degli emendamenti presentati all'articolo 1. Il senatore Caleffi illustra la nuova formulazione dell'articolo proposto dal suo Gruppo, nella quale si insiste sul carattere unitario della nuova scuola media e si sottolinea il compito preminente della scuola nel promuovere la formazione dell'uomo e del cittadino.

Il senatore Luporini, pur riservandosi a nome del suo Gruppo di riproporre in Aula gli emendamenti relativi alla scuola elementare, aderisce in via subordinata all'emendamento Caleffi.

Il senatore Donati si dichiara invece favorevole alla nuova formulazione proposta dal Governo che non pregiudica in alcun modo i problemi posti dagli emendamenti agli articoli 2 e 6.

Dopo ulteriori interventi dei senatori Ferretti, Bertola, Bellisario, del relatore Moneti, favorevole anch'egli al testo del Governo e del Sottosegretario di Stato Magrì, la Commissione accoglie la proposta del senatore Macaggi di accantonare anche l'esame dell'articolo 1, risultando i problemi da esso posti inevitabilmente connessi con quelli relativi agli articoli 2 e 6.

La Commissione passa quindi ad esaminare l'articolo 9 e prende anzitutto in considerazione l'emendamento aggiuntivo proposto dal Governo con il quale si prevede che il Ministro della pubblica istruzione, di intesa con quelli degli interni e del tesoro, possa promuovere nelle località in cui non sia possibile il funzionamento di corsi o classi distaccati « iniziative atte a consentire il compimento dell'istruzione obbligatoria ».

Il relatore Moneti propone di aggiungere dopo le parole « dell'istruzione obbligatoria », le altre « secondaria di primo grado », al fine di precisare che le iniziative previste dall'emendamento devono muoversi sempre nel quadro della scuola media; propone altresì di sopprimere nell'emendamento del Governo le parole « ivi residenti ».

Sull'emendamento del Governo e sulla proposta del relatore si svolge un ampio dibattito al quale partecipano i senatori Donati, Caleffi, Bellisario, Granata, De Simone e il Sottosegretario di Stato Magrì. Infine

l'emendamento aggiuntivo proposto dal Governo è accolto dalla Commissione con le modificazioni suggerite dal relatore Moneti.

Si passa poi all'esame degli altri emendamenti presentati all'articolo 9. Alla discussione partecipano il Presidente, i senatori Caleffi, Granata, Donati, Bertola, Luporini, Bruno e Di Rocco e il ministro Gui.

Per quanto riguarda il primo comma dell'articolo la Commissione accoglie un emendamento con il quale alle parole « di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro » si sostituiscono le altre « di concerto con il Ministro del tesoro ».

Nel secondo comma la Commissione accoglie un emendamento concordato fra le varie parti con il quale alle parole « entro il decennio successivo all'entrata in vigore della presente legge », si sostituiscono le altre « entro il 1° ottobre 1966 ». Sono di conseguenza ritirati gli emendamenti presentati al secondo comma dal Governo e dai senatori Bruno, Caleffi, Macaggi e Parri.

Il terzo comma dopo ampia discussione viene formulato nel seguente nuovo testo: « ciascuna scuola ha, di regola, non più di 24 classi. Ogni classe è costituita, di norma, da non più di 25 alunni e in ogni caso da non più di 30 ». In relazione all'accoglimento di questo nuovo testo sono ritirati gli emendamenti rispettivamente presentati al terzo comma dai senatori Granata ed altri, Bruno ed altri e Donati.

Nel quarto comma, dopo le parole « possano funzionare » sono aggiunte le altre: « classi collaterali ».

Si passa quindi all'esame dell'articolo aggiuntivo, proposto dal Governo, da inserire dopo l'articolo 9, relativo alle classi di ricupero e dei corrispondenti emendamenti proposti dai Gruppi comunista e socialista. Si svolge un'ampia discussione alla quale partecipano i senatori Luporini, Bruno, Donati, il Presidente e il ministro Gui.

Il Presidente, data l'ora tarda, rinvia quindi il seguito della discussione alla prossima seduta che si terrà mercoledì 12 alle ore 9,30.

MERCOLEDÌ 12 SETTEMBRE 1962. — *Presidenza del Presidente* RUSSO.

Intervengono il Ministro della pubblica istruzione Gui ed il Sottosegretario di Stato allo stesso dicastero Magri.

IN SEDE REFERENTE, prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge: « *Istituzione della scuola obbligatoria statale dai sei ai quattordici anni* » (359), d'iniziativa dei senatori Donini ed altri, e: « *Istituzione della scuola media* » (904), rinviati alla Commissione dall'Assemblea nella seduta del 27 luglio 1962.

Il Presidente ricorda che nella seduta di ieri fu iniziata la discussione dell'articolo aggiuntivo, proposto dal Governo, da inserire dopo l'articolo 9, relativo alle classi di ricupero e dei corrispondenti emendamenti proposti dai Gruppi comunista e socialista.

Si svolge ancora un'ampia discussione alla quale partecipano il Presidente, i senatori Ferretti, Luporini, Bertola, Di Rocco, Granata, Donati, Baldini, Macaggi, Bellisario, Caleffi, il relatore Moneti, il ministro Gui ed il sottosegretario di Stato Magri.

Infine la Commissione approva l'articolo aggiuntivo nel seguente nuovo testo: « Nella scuola media è data facoltà di istituire classi di aggiornamento che si affiancano alla prima ed alla terza. Alla prima classe di aggiornamento possono accedere gli alunni che siano giudicati bisognosi di particolari cure per frequentare con profitto la prima classe di scuola media. Alla terza classe di aggiornamento possono accedere gli alunni che non abbiano conseguito la licenza perchè respinti. Le classi di aggiornamento non possono avere più di quindici alunni ciascuna; ad esse vengono destinati insegnanti particolarmente qualificati ».

La decisione sul penultimo comma del testo proposto dal Governo, relativo al proscioglimento dall'obbligo degli alunni che abbiano frequentato le classi di aggiornamento, è sospesa onde procedere ad un esame organico di tutta la disciplina relativa al proscioglimento dall'obbligo scolastico.

Riprende quindi la discussione sugli emendamenti presentati rispettivamente dal Governo e dai Gruppi comunista e socialista all'articolo 1. Prendono la parola i senatori Caleffi, Donati, Donini e Granata e il ministro Gui. La deliberazione sugli emendamenti è rinviata alla prossima seduta che si terrà domani giovedì 13 alle ore 10.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**1ª Commissione permanente**

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)

Giovedì 13 settembre 1962, ore 10

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Deputati BOLOGNA ed altri. — Modifiche ed integrazioni alla legge 27 dicembre 1953, n. 957, concernente la sistemazione del personale degli Enti locali non più facenti parte del territorio dello Stato (1524) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Deputati RAFFAELLI e SANTI e deputato QUINTIERI. — Adeguamento dell'indennità di alloggio ai sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed estensione della indennità speciale annua aggiuntiva al trattamento di quiescenza a favore dei pensionati del Corpo stesso (1996). (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Norme relative al personale del Consiglio nazionale delle ricerche (1485).

3. Disposizioni transitorie concernenti talune categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (159).

4. BOCCASSI. — Perdita e ricostituzione della pensione statale (176).

5. Modifiche alla legge 29 marzo 1956, n. 288, alla legge 26 febbraio 1942, n. 39, ed al decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524, sullo stato giuridico, l'avanzamento e l'arruolamento degli ufficiali delle guardie di pubblica sicurezza (2019).

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

1. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963 (1901).

2. Deputati BELTRAME ed altri; MARANGONE ed altri; SCIOLIS e BOLOGNA e BIASUTTI ed altri. — Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (2125-Urgenza) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Delega legislativa al Governo per l'attuazione del decentramento amministrativo e per la semplificazione dei servizi e delle procedure della pubblica Amministrazione (2091).

4. FENOALTEA. — Disciplina dell'uso delle armi da fuoco da parte delle Forze di polizia e norme sull'impiego delle Forze medesime (1206).

5. MENGHI ed altri. — Provvidenze assistenziali ai profughi dall'estero (1490).

6. Norme sui passaporti (1164).

7. Soccorso e assistenza alle popolazioni colpite da eccezionali calamità non fronteggiabili con i mezzi ordinari (protezione civile) (2098).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

Modificazioni ed integrazioni alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, sulla abolizione della regolamentazione della prostituzione e la lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui (1384).

2ª Commissione permanente

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

Giovedì 13 settembre 1962, ore 10

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

AMIGONI. — Riscattabilità ai fini del trattamento di quiescenza dei servizi re-

si dai vice pretori onorari reggenti con retribuzione a carico dello Stato (1952).

II. Discussione del disegno di legge:

BOCCASSI. — Estensione dei benefici della legge 29 febbraio 1951, n. 210, per l'Arma dei carabinieri anche al Corpo degli agenti di custodia (576).

In sede consultiva

Parere sui disegni di legge:

1. Istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; modificazioni al testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739 (1884) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Istituzione di un'indennità di rappresentanza per i direttori generali e qualitative equiparate o superiori (1896).

3. RODA ed altri. — Riforma dell'ordinamento statutario degli Istituti autonomi per le case popolari (2027).

4. Deputati LOMBARDI Giovanni ed altri. — Integrazioni e modificazioni della legge 24 agosto 1941, n. 1044, per la costruzione del canale navigabile Milano-Cremona-Po (2086) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. BOSI ed altri. — Cessione delle barbabietole all'industria zuccheriera (2088).

6. Istituzione di una ritenuta d'acconto sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari (2089).

7. TARTUFOLI ed altri. — Prezzo e condizioni di cessione all'industria saccarifera delle barbabietole da zucchero (2113).

8. Deputati LIMONI ed altri. — Interpretazione autentica degli articoli 306 e 332 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, e dell'articolo 95

del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni (2117) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5^a Commissione permanente

(Finanze e tesoro)

Giovedì 13 settembre 1962, ore 9,30

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

1. FIORE ed altri. — Modifiche concernenti la reversibilità delle pensioni della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (421).

2. MARAZZITA. — Modificazione dell'articolo 27, lettera *b*), della legge 24 maggio 1952, n. 610, recante miglioramenti ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti stessi (1938).

3. Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro (2048) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Revoca per i segretari provinciali e comunali della facoltà di contrarre prestiti con l'E.N.P.A.S. a norma della legge 25 novembre 1957, n. 1139, ed esonero, per gli stessi, dal pagamento dei relativi contributi (2079).

5. Autorizzazione a vendere a trattativa privata in favore dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Modena un'area di circa ettari 5.76.75 dell'immobile demaniale denominato ex caserma Cittadella sito in Modena (2104) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6. Corresponsione ai gestori delle ricevitorie del lotto di un acconto d'aggio per la non effettuata estrazione del 10 giugno 1961 (2118) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

7. Norme di modifica ed integrazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 646, 29 luglio 1957, n. 634, e 18 luglio 1959, n. 555,

recanti provvedimenti per il Mezzogiorno (2128) (Approvato dalla Camera dei deputati).

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Istituzione di una imposta di fabbricazione sull'olio di oliva rettificato *B* e vigilanza fiscale sulle raffinerie di olio di oliva, sugli stabilimenti di estrazione con solventi di olio dalle sanse di oliva e sugli stabilimenti di confezionamento degli olii di oliva commestibili (180-*Urgenza*) (Rinviato dall'Assemblea alla Commissione, per un nuovo esame, il 16 febbraio 1960).

2. Istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al regio decreto-legge 28 novembre 1938, numero 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 (1884) (Approvato dalla Camera dei deputati).

3. SPEZZANO ed altri. — Istituzione di una imposta sulle aree fabbricabili e modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 (36).

4. ZOTTA e CERICA. — Modificazioni al testo unico delle leggi sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, per l'applicazione dei contributi di miglioria (194).

6^a Commissione permanente

(Istruzione pubblica e belle arti)

Giovedì 13 settembre 1962, ore 10

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

DONINI ed altri. — Istituzione della scuola obbligatoria dai sei ai quattordici anni (359).

Istituzione della scuola media (904) (Rinviati alla Commissione dall'Assemblea nella seduta del 27 luglio 1962).

8^a Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione)

Giovedì 13 settembre 1962, ore 10

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

1. BOSI ed altri. — Cessione delle barbabietole all'industria zuccheriera (2088).

2. TARTUFOLI ed altri. — Prezzo e condizione di cessione all'industria saccarifera delle barbabietole da zucchero (2113).

11^a Commissione permanente (Igiene e sanità)

Giovedì 13 settembre 1962, ore 10

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

Deputati GENNAI TONIETTI ed altri. — Sospensione dei termini di cessazione del servizio, di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, a favore dei primari, aiuti ed assistenti ospedalieri (2139) (Approvato dalla Camera dei deputati).

Giunta consultiva per il Mezzogiorno

Giovedì 13 settembre 1962, ore 10

I. Comunicazioni del Presidente.

II. Parere sul disegno di legge:

Norme di modifica ed integrazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 646, 29 luglio 1957, n. 634 e 18 luglio 1959, n. 555, recanti provvedimenti per il Mezzogiorno (2128) (Approvato dalla Camera dei deputati).